

## VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 9 del mese di settembre dell'anno 2019, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle seguenti componenti:-----

- dott. Nicola Piccinini Presidente -----
- dott. Pietro Stampa Vice Presidente -----
- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -----
- dott. Federico Conte Tesoriere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere-----
- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera -----
- dott.ssa Viviana Langher Consigliera -----
- dott. Pasquale Laselva Consigliere-----
- dott.ssa Anna La Prova Consigliera -----
- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -----
- dott. David Pelusi Consigliere Sez. B-----
- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere-----

Alle ore 10:14 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.-----

La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi assistita dal dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Beatrice Cavalieri, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio.-----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Informazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89
4. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 08 luglio 2019
5. Discussione in merito al Progetto di sviluppo "ascolto e protezione delle vittime in condizioni di vulnerabilità" con Procura di Civitavecchia e ASL Roma 4

6. Discussione in merito a presentazione attività dei GDL e delle Commissioni dell'Ordine
  7. Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali nn. 63/19 e da 71/19 a 85/19
  8. Discussione in merito ad approvazione testo Psicologia etica e diritto
  9. Discussione in merito a vademecum elezioni CNOP
  10. Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale Penale di Roma
  11. Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale ordinario di Civitavecchia
  12. Discussione in merito alla stipula di un Protocollo Operativo con l'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale
- Il Presidente chiede al Consiglio di integrare l'odierno o.d.g. con il punto 12 bis "Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale ordinario di Velletri" e con il punto 12 ter "Discussione in merito a determinazione budget per elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio". Il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) dispone l'integrazione con il punto 12 bis e il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) dispone l'integrazione con il punto 12 ter "Discussione in merito a determinazione budget per elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio".

**Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Informazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio -----**

- Il Presidente cede la parola alla Consigliera Segretaria, la quale riferisce in merito alle azioni di tutela intraprese:
- 1) la ASL RM1 è stata diffidata a rettificare "l'Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del

Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Psicologo, pubblicato sul BUR n. 50 del 20/06/2019”, poiché presentava profili di illegittimità nella parte in cui prevedeva come requisito di ammissione alla procedura “il possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità espresso dall’Amministrazione di provenienza”. L’ASL RM1 ha comunicato in data 05/08/2019 di avere proceduto alla rettifica richiesta;

2) la ASL RM2 è stata diffidata a sospendere e rettificare la “Manifestazione d’interesse, per titoli ed esami, per l’assunzione, a part-time e determinato, della durata di un anno, di n. 2 unità di dirigente psicologo, presso l’ASL Roma 2 per le finalità del programma di miglioramento e riqualificazione di cui alla determinazione dirigenziale N. G 17606/2017 attraverso la telemedicina, per le esigenze del Distretto VI e VII” (Deliberazione Generale n. 1555 del 19 luglio 2019), poiché presentava profili di illegittimità nella parte in cui prevedeva l’esclusione dalla selezione sia dei professionisti privi del diploma di sessuologia sia degli psicoterapeuti con una formazione diversa da quella in Psicologia clinica. L’ASL RM2 ha riscontrato chiarendo che il diploma in sessuologia clinica non era richiesto fra i requisiti specifici di ammissione, e che per tale ragione non saranno esclusi coloro che risultino sprovvisti del detto titolo; circa la specializzazione richiesta ha chiarito che la stessa è stata individuata in relazione alle esperienze di gestione di programmi di tale tipologia;

3) sono state inviate alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale E Sistemi Informativi della Regione Lazio delle Osservazioni in ordine all’Avviso “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche per il lavoro, categoria D – posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro” (BUR n. 51 del 25/06/2019) richiedendo di ammettere la

partecipazione al concorso anche di coloro che sono in possesso della Laurea Magistrale in Psicologia. La Direzione ha riscontrato che, pur ritenendo comprensibili le ragioni sottese alla nostra richiesta, non sussistevano presupposti per il suo accoglimento;

4) sono state inviate alla Commissione RIPAM delle Osservazioni in merito al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.328 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta" – pubblicato nella GU n.59 del 26-07-2019 - chiedendo di valutare la possibilità di ammettere alla suddetta procedura anche i laureati in Psicologia con indirizzo diverso rispetto a quello di "psicologia del lavoro e dell'organizzazione del lavoro.

- Il Presidente cede la parola al Vice – Presidente e Coordinatore della Commissione deontologica che riferisce in merito alla Conferenza delle Commissioni deontologiche dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine, riunione tenutasi in data 30 luglio u.s. presso il CNOP.

- Il Presidente cede la parola al Vice – Presidente che riferisce in merito alle proprie dimissioni rassegnate dal Gruppo di Lavoro Psicologia Giuridica istituito in seno alla Commissione Atti Tipici del Consiglio Nazionale dell'Ordine (nota prot. n. 6323 del 08/08/2019).

- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 64 del 15/07/2019 è stata designata la dott.ssa Rosj Guido in qualità di rappresentante dell'Ordine alla tavola rotonda con i rappresentanti delle categorie professionali indetta dall'Ing. Roberto Cuccioletta, Responsabile Dipartimento Professioni Regione Lazio – FDI tenutasi in data 23 luglio u.s.;

- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 65 del 17/07/2019 è stata designata la dott.ssa Graziella Trovato quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del

Comitato per la formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio, presso il Tribunale di Messina tenutasi il giorno 25 luglio u.s.;

- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 66 del 19/07/2019 è stata accolta, in ottemperanza all'Accordo Quadro stipulato tra Roma Capitale e Ordine Psicologi Lazio, la richiesta urgente di collaborazione pervenuta da Roma Capitale - Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale, individuando la Cons. Viviana Langher quale rappresentante Ordine Psicologi Lazio;

**Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----**

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo"; -----

- visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----

- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";-----

- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

-visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B..."; -----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	prov	Data nascita
ATTANASIO	SABRINA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	22/11/1989
BONCIARELLI	ELENA	ROMA	RM	02/04/1980
CAVALLI	LETIZIA	ANAGNI	FR	20/11/1991
COCCO	FIAMMA	ROMA	RM	24/12/1991
COLELLA	MARIA GRAZIA	BENEVENTO	BN	09/02/1980
CUSCUNA'	GESSICA	AVIGLIANA	TO	22/01/1974
DI LASCIO	SARA	ROMA	RM	21/04/1979
GROSSI	PIETRO	SCILLA	RC	14/10/1993
IOCCA	MARA	ROMA	RM	18/07/1991
MAMMI'	LAUDONIA	MARATEA	PZ	21/06/1993
PARIS	ROBERTA	ROMA	RM	08/06/1983
RENZI	CHIARA	ROMA	RM	29/08/1990
RINALDI	GIORGIA	ANZIO	RM	17/11/1991
RIPALDI	EMILIANA	ROMA	RM	13/11/1973
SAVINI	DONATELLA	ROMA	RM	13/06/1962
SFORZA	CLAUDIO	ROMA	RM	10/03/1972
TARI	EVANIA	GAETA	LT	08/09/1989
TEDESCO	BARBARA	LATINA	LT	08/01/1989

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 349-19)-----

per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:-----

Num iscr.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	prov	Data nascita
24969	ATTANASIO	SABRINA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	22/11/1989
24970	BONCIARELLI	ELENA	ROMA	RM	02/04/1980
24971	CAVALLI	LETIZIA	ANAGNI	FR	20/11/1991
24972	COCCO	FIAMMA	ROMA	RM	24/12/1991
24973	COLELLA	MARIA GRAZIA	BENEVENTO	BN	09/02/1980
24974	CUSCUNA'	GESSICA	AVIGLIANA	TO	22/01/1974
24975	DI LASCIO	SARA	ROMA	RM	21/04/1979
24976	GROSSI	PIETRO	SCILLA	RC	14/10/1993
24977	IOCCA	MARA	ROMA	RM	18/07/1991
24978	MAMMI'	LAUDONIA	MARATEA	PZ	21/06/1993
24979	PARIS	ROBERTA	ROMA	RM	08/06/1983
24980	RENZI	CHIARA	ROMA	RM	29/08/1990
24981	RINALDI	GIORGIA	ANZIO	RM	17/11/1991
24982	RIPALDI	EMILIANA	ROMA	RM	13/11/1973
24983	SAVINI	DONATELLA	ROMA	RM	13/06/1962
24984	SFORZA	CLAUDIO	ROMA	RM	10/03/1972
24985	TARI	EVANIA	GAETA	LT	08/09/1989
24986	TEDESCO	BARBARA	LATINA	LT	08/01/1989

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6388 del 28/08/2019), presentata dalla

dott.ssa Accorrà Anna Maria, nata a Roma il 27/04/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15411 dal 21/11/2007; -----  
con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----  
-----delibera (n. 350-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----  
- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Accorrà Anna Maria, nata a Roma il 27/04/1979.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6428 del 02/09/2019), presentata dalla dott.ssa Andolfi Raffaella, nata a Portici (NA) il 19/03/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5049 dal 11/03/1994;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----  
-----delibera (n. 351-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----  
- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Andolfi Raffaella, nata a Portici (NA) il 19/03/1961. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----



- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6496 del 05/09/2019), presentata dalla dott.ssa Firenze Lucia, nata a Sesta Godano (SP) il 20/06/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9620 dal 10/04/2001;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 352-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Firenze Lucia, nata a Sesta Godano (SP) il 20/06/1948. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6338 del 09/08/2019), presentata dalla dott.ssa Iacovacci Cristina, nata a Velletri (RM) il

15/10/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12358 dal 09/11/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 353-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Iacovacci Cristina, nata a Velletri (RM) il 15/10/1973.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- visto l'art. 11, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio pronuncia la cancellazione dall'albo “quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7 [...]” ; -----

- visto l'art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per essere iscritti all'Albo è necessario “avere la residenza in Italia [...]”; -----

- esaminata la posizione della dottoressa Cuomo Carolina, nata a Avellino il 27/10/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13955 dal 20/05/2006;-----

- vista la delibera n. 559 del 28/11/2016 con la quale, accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni nel pagamento del contributo

d'iscrizione dovuto all'Ordine, la dottoressa Cuomo Carolina è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologo per il mancato pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2011, 2012, 2013 e 2014; -----

- considerato che alla data attuale la dottoressa Cuomo Carolina risulta morosa anche per il mancato pagamento del contributo d'iscrizione dovuto per i seguenti anni: 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;-----

- considerata palese la volontà dell'iscritta di non mantenere in essere l'iscrizione all'Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine dal 2011 alla data odierna; -----

- vista la nota prot. n. 6233 del 05/08/2019 con cui l'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Roma attesta che la dottoressa Cuomo Carolina è stata cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal 05/08/2019 per irreperibilità accertata;-----

- considerato che la dichiarazione di irreperibilità della dottoressa Cuomo Carolina determina il venir meno di una delle condizione richieste per l'iscrizione all'Albo dall'art. 7 L. 56/89, ovvero "*avere la residenza in Italia [...]*";-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 354-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- - la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Cuomo Carolina, nata a Avellino il 27/10/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13955 dal 20/05/2006, con efficacia retroattiva al 05/08/2019, data della dichiarazione di irreperibilità accertata del Comune di Roma. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato mediante affissione per dieci giorni nella sede del

Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6442 del 03/09/2019), presentata dal dott. Mazza Maurizio, nato a Monterotondo (RM) il 09/06/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19203 dal 20/02/2012;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 355-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Mazza Maurizio, nato a Monterotondo (RM) il 09/06/1979.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6444 del 03/09/2019), presentata dalla dott.ssa Narducci Dora, nata a Miranda (IS) il 28/02/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8970 dal 09/03/2000;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 356-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Narducci Dora, nata a Miranda (IS) il 28/02/1966. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6390 del 28/08/2019), presentata dalla dott.ssa Palamara Antonella, nata a Roma il 17/06/1955, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3841 dal 14/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 357-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Palamara Antonella, nata a Roma il 17/06/1955.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6443 del 03/09/2019), presentata dalla dott.ssa Principato Domenica Milly, nata a Messina il 23/10/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15590 dal 19/12/2007;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 358-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Principato Domenica Milly, nata a Messina il 23/10/1963.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6393 del 28/08/2019), presentata dalla dott.ssa Rosanò Silvana, nata a Girifalco (CZ) il 05/04/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5015 dal 11/03/1994;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 359-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rosanò Silvana, nata a Girifalco (CZ) il 05/04/1964.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli

professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria n. 84 del 24/06/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all’Ordine della Regione Lazio del dottore Bellanova Omar, nato a Brindisi il giorno 02/11/1975, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1012 dal 31/08/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato dal 15/12/2011, residente in omissis, C.F. omissis;-----  
con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 360-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, Bellanova Omar, sopra generalizzato, alla sezione A dell’Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale



il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell’albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”;-----

- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata del 26/06/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all’Ordine della Regione Lazio della dottoressa De Chiara Rosanna, nata a Moliterno (PZ) il giorno 27/05/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 4456 dal 24/01/2007, residente in omissis C.F. omissis; -----

con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 361-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, De Chiara Rosanna, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "*Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B*"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto";-----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 126 del 18/05/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Fortini Stefania, nata a Catania il giorno 16/11/1969,

iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Sardegna (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 898 dal 30/01/1998, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 362-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Fortini Stefania, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B"; -----

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60

giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto";-----

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano n. 52 del 16/04/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Petrini Federica, nata a Roma il giorno 01/11/1990, iscritta all'Albo degli Psicologi della Provincia di Bolzano (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 04BZ947 dal 20/03/2017, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 363-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Petrini Federica, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli

enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

- Vista la delibera n. 283 del 10/06/2019 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bongiorno Laura, nata a Catania il giorno 01/11/1975, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;

- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 26/06/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Bongiorno Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini)

delibera (n. 364-19)

per i motivi di cui in premessa:

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Bongiorno Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 26/06/2019, data di iscrizione della dottoressa Bongiorno Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Il Consiglio

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria presentata dalla dottoressa Agostini Giulia, nata a Roma il giorno 30/06/1990, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 21537 dal 14/09/2015, residente in omissis, C.F. omissis;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Agostini Giulia a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----delibera (n. 365-19)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Agostini Giulia, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Amato Clara, nata a Siracusa il giorno 19/03/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19394 dal 18/06/2012, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 22/10/2018, domiciliata in Pisa, C.F. MTACLR84C59I754Y;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Amato Clara a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----  
-----delibera (n. 366-19)-----  
per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Amato Clara, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.  
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----

- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Atzei Maria Paola, nata a Cagliari il giorno 28/06/1996, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 6441 dal 01/02/1996, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Atzei Maria Paola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----delibera (n. 367-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Atzei Maria Paola, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----



- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----

- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dal dottor Casale Carmine, nato a Salerno il giorno 29/04/1976, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16276 dal 27/06/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 23/02/2015, residente in omissis, C.F. omissis; ----

- Rilevata la conformità della posizione del dottor Casale Carmine a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----

-----delibera (n. 368-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Casale Carmine, sopra generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----
- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”; -----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto presentata dalla dottoressa Catalano Francesca Paola, nata a Catania il giorno 17/12/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17342 dal 14/12/2009, residente in omissis C.F. omissis;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Catalano Francesca Paola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----
- delibera (n. 369-19)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Catalano Francesca Paola, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto

Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dal dottor Laera Angelo, nata a Noci (BA) il giorno 04/07/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89) con il n. 6503 dal 11/03/1994, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotato dal 23/06/1996, residente in omissis C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione del dottor Laera Angelo a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)-----

-----delibera (n. 370-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Laera Angelo, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine

degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;-----

- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo presentata dalla dottoressa Montefusco Giovanna, nata a Roma il giorno 14/09/1960, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89) con il n. 4047 dal 18/12/1993, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata dal 18/06/1995, residente in omissis C.F. omissis; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Montefusco Giovanna a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 371-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Montefusco Giovanna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia presentata dalla dottoressa Passanante Maria Cristina, nata a Mazaro del Vallo (TP) il giorno 28/03/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9518 dal 19/02/2001, residente in omissis C.F. omissis; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Passanante Maria Cristina a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 372-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Passanante Maria Cristina, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Ranaweera Dutika Valentina, nata a Roma il giorno 07/05/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15019 dal 13/06/2007, residente in omissis C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ranaweera Dutika Valentina a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 373-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ranaweera Dutika Valentina, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Ranieri Danila, nata a Anzio (RM) il giorno 26/12/1990, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 23326 dal 18/09/2017, domiciliata in Monza, C.F. RNRDNL90T66A323F; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ranieri Danila a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 374-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ranieri Danila, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano presentata dalla dottoressa Riccardi Sonia, nata a Napoli il giorno 08/02/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9408 dal 24/10/2000, psicoterapeuta ex art.



3 L. 56/89 annotata con delibera del 08/06/2004, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Riccardi Sonia a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini) -----  
-----delibera (n. 375-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Riccardi Sonia, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano e di trasmettere al suddetto Consiglio Provinciale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dal dottor Sammarco Marco, nato a Taranto il giorno

04/06/1955, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 6283 dal 12/01/1996, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotato con delibera del 13/12/1999, residente in omissis C.F. omissis; -----

- Rilevata la conformità della posizione del dottor Sammarco Marco a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 376-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Sammarco Marco, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Spinello Morena, nata a Isola del Liri (FR) il giorno 03/11/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13067 dal 13/06/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 20/12/2010, residente in Reggio Emilia, C.F. SPNMRN75S43E340L;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Spinello Morena a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 377-19)-----  
per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Spinello Morena, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria presentata dalla dottoressa Tognellini Manola, nata a Umbertide (PG) il giorno 07/07/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12512 dal 13/12/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 16/07/2012, residente in omissis C.F. omissis;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tognellini Manola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----delibera (n. 378-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tognellini Manola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";-----

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,

delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]"; -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa Ventura Paola, nata a Foggia il giorno 06/05/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 33 L. 56/89) con il n. 19111 dal 23/01/2012, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 22/02/2016, domiciliata in Modena, C.F. VNTPLA84E46D643G; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ventura Paola a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----  
-----delibera (n. 379-19)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ventura Paola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

**Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----**

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----
- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----
- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:-----

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Numero iscrizione	Scuola di specializzazione	Università	Specializzazione	Data conseguimento
BOTTINO	MAURIZIO	ROMA	16/02/1955	8450	I.P.A.A.E. – Istituto di Psicoterapia Analitica e di Antropologia (PE) D.D. 4.12.2006			09/02/2019
CARONE	VALENTINA	ROMA	05/08/1982	19268	P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008)			16/07/2019
CELLI	ALLEGRA	ROMA	15/04/1986	21400	CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994)			16/07/2019
INNELLI	FRANCESCA MARCELLA	SAN SEVERO	24/03/1973	18923	SCUOLA EUR. DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA FUNZIONALE			22/06/2019
MAZZA	CRISTINA	MILANO	19/05/1987	20568		SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA	Psicologia clinica	28/01/2019
MICELI	VALENTINA	COSENZA	11/04/1983	19096	P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008)			09/05/2019
PALAMARA	SILVIA	APRILIA	23/02/1982	19944	ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005)			13/07/2019
SERAGUSA	LAURA	PALERMO	01/04/1976	11555	ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000)			24/01/2011

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 380-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.

**Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 8 luglio 2019 -----**

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 8 luglio u.s. con \_11\_\_voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes,) e un astenuto (Piccinini) -----

**Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito al Progetto di sviluppo “ascolto e protezione delle vittime in condizioni di vulnerabilità” con Procura di Civitavecchia e ASL Roma 4 -----**

-----Il Consiglio-----

- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; -----

- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”; -----

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;-----

- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”;-----

- Visto il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un sistema di protezione delle “vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità” stipulato tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, la Regione Lazio e l’Ordine degli Psicologi del Lazio del 15 febbraio 2018;

- Vista la nota prot. n. 5558 del 04/07/2019, pervenuta dall’ASL Roma 4 avente ad oggetto una richiesta di collaborazione al fine di sviluppare un

servizio di ascolto e protezione delle vittime di reato presso la Procura di Civitavecchia;

- Vista la bozza del progetto di sviluppo "ascolto e protezione delle vittime in condizione di vulnerabilità"(ns. prot. n. 6405 del 29.08.2019) il quale prevede una collaborazione tra l'ASL ROMA 4, la Procura della Repubblica di Civitavecchia e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- Atteso che il progetto prevede una pre-fase organizzativa e di progettazione specifica per la messa a punto di strumenti atti a garantire il buon esito dell'iniziativa e la definizione di un documento programmatico (Protocollo d'Intesa) che vada a declinare finalità ma anche specifici mandati a carico di ciascun ente per la sua competenza;

- Preso atto che "la finalità generale della proposta progettuale è quella di ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria ovvero di far sì che l'impatto con l'autorità giudiziaria da parte delle vittime di reato, fin dall'inizio e per tutta la durata dell'iter giudiziario, possa evitare di produrre disagio e conseguenze negative sulle salute psico-fisica delle persone coinvolte, anche in considerazione, come peraltro richiamato dalla normativa vigente, della valutazione della loro condizione di vulnerabilità, non preventivamente determinata ma di volta in volta differente";

- Preso atto che tra gli strumenti individuati nel Progetto per raggiungere la finalità generale sopra menzionata è prevista la definizione di una "cabina di regia" di cui faranno parte i rappresentanti degli enti firmatari del Protocollo di intesa. La cabina di regia opererà a livello di coordinamento interessandosi di tutte le fasi operative di intervento, dalla progettazione fino al monitoraggio in quanto questa costituirà strumento di garanzia e valutazione di tutte le azioni che saranno poste in essere;

- Atteso che tra gli interventi indicati nella bozza del progetto è prevista l'attivazione del Servizio di ascolto e orientamento per le vittime di reato il quale ha come obiettivo quello di fornire informazioni e una prima accoglienza psicologica a tutte le vittime di reato e alle loro famiglie;-----



- Rilevato che le consulenze psicologiche con le vittime di reato verranno svolte da 5 risorse, di cui una con funzione di coordinamento, selezionate tramite un bando pubblico, e tra i requisiti per la selezione appare l'iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio; -----

- Ravvisata l'opportunità di dare mandato alla dr.ssa Vera Cuzzocrea di curare le modalità attuative del suddetto progetto e la messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso;-----

- Ravvisata, pertanto, l'opportunità di individuare la dott.ssa Vera Cuzzocrea quale referente dell'Ordine per l'iniziativa;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----

-----delibera (n. 381-19 )-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, l'ASL RM 4 per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio;-----

- di individuare la dott.ssa Vera Cuzzocrea quale referente dell'Ordine per l'iniziativa;-----

- di dare mandato al Presidente, unitamente alla dr.ssa Vera Cuzzocrea, di curare le modalità attuative del suddetto progetto e la messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione allo stesso;-----

- di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell'Ordine. -----

Il Presidente chiede di anticipare i punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 12 ter all'o.d.g. rispetto al punto 6 all'o.d.g. Il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) approva.

**Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali nn. 63/19 e da 71/19 a 85/19**

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine[...]"; -----
- Visto l'art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"; -----
- Visto l'art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale il Consiglio Regionale "promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----
- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 63/19 con la quale la dott.ssa Mara Lastretti è stata designata quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in seno all'Osservatorio sulle cronicità e fragilità istituito presso l'ASL di Rieti;-----
- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
- con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----
- delibera (n. 382-19) -----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- di ratificare la delibera presidenziale n. 63/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio  
 Consiglio regionale  
 Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma  
 Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770  
 codice fiscale: 96251290589  
 Delibera Presidenziale n. 63 del 12/07/2019

Oggetto: designazione della dott.ssa Mara Lastretti quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in seno all'Osservatorio sulle cronicità e fragilità istituito presso l'ASL di Rieti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g), in base al quale il Consiglio Regionale "designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti";

- visto, altresì, l'art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale il Presidente "Nomina i rappresentanti dell'Ordine nei casi non previsti dall'art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d'urgenza, nomina i rappresentanti dell'Ordine menzionati dall'art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio";-----

- Vista la nota prot. n. 5664 del 12/07/2019 con la quale l'ASL di Rieti ha comunicato di aver istituito con propria deliberazione n. 11 del 14 gennaio 2019 l'Osservatorio sulle cronicità e fragilità;

- Considerato che la succitata deliberazione prevede, tra i componenti del citato Osservatorio, la designazione di un Rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- atteso che il termine ultimo per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dell'Ordine è fissato per il giorno 15 luglio 2019;

- ravvisata, pertanto, l'opportunità di individuare un rappresentante dell'Ordine presso il suddetto Istituto;

- visto il c.v. della dott.ssa Mara Lastretti (prot. n. 1026 del 01.02.2019);

- viste le competenze professionali possedute dalla medesima dott.ssa Mara Lastretti nello specifico campo delle malattie croniche;

- preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;

- ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Mara Lastretti quale rappresentante dell'Ente presso il citato Osservatorio regionale delle politiche sociali;
  - ravvisata l'opportunità di riconoscere n. 1 gettone di presenza pari a euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per ogni riunione del sopra indicato Osservatorio;
  - Atteso che la prima seduta del Consiglio dell'Ordine si terrà in data lunedì 9 settembre 2019;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere nel merito;
- delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- di nominare fino al termine dell'attuale Consiliatura la dott.ssa Mara Lastretti quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in seno all'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
- di corrispondere alla dott.ssa Mara Lastretti, per ogni riunione del sopra indicato Osservatorio, un gettone pari a euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione

dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 71/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Cogliandro Domenico, nato a Caivano (NA) il 15/03/1954, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1346 dal 08/11/1990;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 383-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 71/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 71 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott.

Cogliandro Domenico

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6185 del 01/08/2019) presentata dal dott. Cogliandro Domenico, nato a Caivano (NA) il 15/03/1954, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1346 dal 08/11/1990;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, il dott. Cogliandro Domenico, nato a Caivano (NA) il 15/03/1954;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall’Albo [...]nei casi di rinuncia dell’iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’Albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 72/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –

della dott.ssa Di Cera Silvia, nata a Campobasso il 12/02/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16005 dal 23/04/2008; -----

- Vista la nota prot. n. 6440 del 03/09/2019, con la quale la dott.ssa Di Cera Silvia chiede l'annullamento della sua richiesta di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio; -----

- Preso atto della volontà della dott.ssa Di Cera Silvia di mantenere l'iscrizione presso l'Albo degli Psicologi del Lazio; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 384-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di non ratificare e contestualmente revocare, con effetto ex tunc, la delibera presidenziale n. 72/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto.-----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 72 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Di Cera Silvia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del



Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”;

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5655 del 10/07/2019) presentata dalla dott.ssa Di Cera Silvia, nata a Campobasso il 12/02/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16005 dal 23/04/2008;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Di Cera Silvia, nata a Campobasso il 12/02/1963;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 73/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Montagni Francesca, nata a Roma il 23/03/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3470 dal 03/12/1993;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 385-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 73/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 73 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Montagni Francesca

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5601 del 08/07/2019) presentata dalla

dott.ssa Montagni Francesca, nata a Roma il 23/03/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3470 dal 03/12/1993;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Montagni Francesca, nata a Roma il 23/03/1954;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione

dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 74/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Palamidesi Alessandro, nato a Velletri (RM) il 14/07/1987, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21641 dal 09/11/2015; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 386-19) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 74/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 74 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dott. Palamidesi Alessandro

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5900 del 19/07/2019) presentata dal dott. Palamidesi Alessandro, nato a Velletri (RM) il 14/07/1987, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21641 dal 09/11/2015;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritto al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, il dott. Palamidesi Alessandro, nato a Velletri (RM) il 14/07/1987;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta

Il Presidente-----

Dott. Nicola Piccinini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall’Albo [...]nei casi di rinuncia dell’iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’Albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 75/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa

Petrina Cezara Auluzena, nata a Bucarest (Romania) il 18/04/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12168 dal 30/06/2004; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 387-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 75/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 75 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Petrina Cezara Auluzena

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";



- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6309 del 07/08/2019) presentata dalla dott.ssa Petrina Cezara Auluzena, nata a Bucarest (Romania) il 18/04/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12168 dal 30/06/2004;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Petrina Cezara Auluzena, nata a Bucarest (Romania) il 18/04/1973;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all’interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"; -----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 76/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Scorcu Maria Giovanna, nata a Orgosolo (NU) il 10/04/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 715 dal 08/11/1990; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 388-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 76/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 76 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa  
Scorcu Maria Giovanna

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio";
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 5817 del 16/07/2019) presentata dalla dott.ssa Scorcu Maria Giovanna, nata a Orgosolo (NU) il 10/04/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 715 dal 08/11/1990;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscrittura al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Scorcu Maria Giovanna, nata a Orgosolo (NU) il 10/04/1953;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56 in virtù del quale "Il Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall'Albo [...]nei casi di rinuncia dell'iscritto" e l'art. 15, in base al quale "Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio"; -----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; -----
- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 77/19, con la quale si è disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Speranza Natali Paola, nata a L’Aquila il 23/02/1930, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3314 dal 08/11/1990;-----
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----
- con voto all’unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)
- delibera (n. 389-19)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- di ratificare la delibera presidenziale n. 77/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio  
 Consiglio regionale  
 Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma  
 Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770  
 codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 77 del 08/08/2019  
 Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Speranza Natali Paola  
 Il Presidente del Consiglio dell’Ordine del Lazio,  
 Dott. Nicola Piccinini

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine [...]pronuncia la cancellazione dall’Albo [...]nei casi di rinuncia dell’iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’Albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio”;

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

- vista la domanda di cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6134 del 31/07/2019) presentata dalla dott.ssa Speranza Natali Paola, nata a L’Aquila il 23/02/1930, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3314 dal 08/11/1990;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata istanza;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Speranza Natali Paola, nata a L’Aquila il 23/02/1930;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio;

3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 78/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Chessa Stefania; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 390-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 78/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 78 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Chessa Stefania

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";

- vista la delibera n. 201 del 15/04/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Chessa Stefania nata a Lanusei (OG) il giorno 17/04/1981, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 124 del 18/05/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Chessa Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;



- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;
  - considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
  - ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
- delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Chessa Stefania, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 28/05/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;
- 2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;
- 3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 79/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Gianfrotta Paola; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 391-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 79/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 79 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Gianfrotta Paola

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;
  - vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
  - vista la delibera n. 284 del 10/06/2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Gianfrotta Paola nata a Messina il giorno 04/02/1990, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;-----
  - vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto del 25/07/2019, concernente l’iscrizione per trasferimento della dottoressa Gianfrotta Paola all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;
  - preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;
  - considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
  - ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
- delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Gianfrotta Paola, sopra

generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 25/07/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 80/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Leonetti Chiara Carlotta; ----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 392-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 80/19, di seguito riportata e  
costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 80 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del  
Lazio della dott.ssa Leonetti Chiara Carlotta

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di  
Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il  
Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e  
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi  
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5  
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di  
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  
devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,  
"Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";

- vista la delibera n. 237 del 13/05/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine  
ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa  
Leonetti Chiara Carlotta nata a Milano il giorno 15/12/1981, dall'Ordine  
degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione  
Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 184 del 11/07/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Leonetti Chiara Carlotta all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;
  - preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;
  - considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
  - ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
- delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Leonetti Chiara Carlotta, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 11/07/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;
- 2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;
- 3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il

Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 81/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Palumbo Paola; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 393-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 81/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 81 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Palumbo Paola

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
  - vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";
  - vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";
  - vista la delibera n. 285 del 10/06/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Palumbo Paola nata a Mottola (TA) il giorno 14/11/1988, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;-----
  - vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto del 25/07/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Palumbo Paola all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;
  - preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;
  - considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
  - ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
- delibera



Per i motivi di cui in premessa:

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Palumbo Paola, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 25/07/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 82/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Porcheddu Francesca Rita;---

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 394 -19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 82/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 82 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Porcheddu Francesca Rita

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti - Norme di regolamentazione generale";

- vista la delibera n. 286 del 10/06/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa

Porcheddu Francesca Rita nata a Alghero (SS) il giorno 01/11/1976, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 143 del 06/07/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Porcheddu Francesca Rita all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Porcheddu Francesca Rita, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 06/07/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 83/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Rocca Fabrizia;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 395-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 83/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 83 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Rocca Fabrizia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";

- vista la delibera n. 241 del 13/05/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Rocca Fabrizia nata a Bruxelles (Belgio) il giorno 02/12/1992, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria del 28/06/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Rocca Fabrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;

- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari; -----

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;-----

- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Rocca Fabrizia, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 28/06/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;

3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";-----

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 84/19, con la quale si è disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli

Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Sammartano Elvira Floreana;-----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 396 -19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 84/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma

Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

Delibera Presidenziale n. 84 del 08/08/2019

Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Sammartano Elvira Floreana

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

Dott. Nicola Piccinini

- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, in base al quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";
  - vista la delibera n. 242 del 13/05/2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Sammartano Elvira Floreana nata a Palermo il giorno 17/08/1986, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----
  - vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 185 del 11/07/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Sammartano Elvira Floreana all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;
  - preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per trasferimento, trasmessa dall'Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni consiliari;
  - considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;
  - ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell'iscritta al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
  - ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
- delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Sammartano Elvira Floreana, sopra generalizzata. La suddetta cancellazione decorre dal giorno 11/07/2019, data di iscrizione della dottoressa all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;
- 2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio e al Consiglio dell'Ordine di destinazione;



3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine[...]"; ----

- Visto, altresì, l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica"; -----

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, il capo X "Professione di psicologo", art. 50 comma V, ai sensi del quale "Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56"; -----

- Visto l'art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"; -----

- Vista la delibera presidenziale n. 85/19, in allegato all'ordine del giorno della presente seduta, con la quale si proceduto all'annotazione come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio degli iscritti identificati nella medesima delibera; -----

- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 397 -19) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 85/19, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto. -----

**Ordine degli Psicologi del Lazio**

**Consiglio regionale**

**Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma**

**Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770**

**codice fiscale: 96251290589**

**Delibera Presidenziale n. 85 del 09/08/2019**

**Oggetto: Annotazione come psicoterapeuta nell'Albo degli Psicologi del Lazio**

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,*

*Dott. Nicola Piccinini*

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- Visto, altresì, l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, il capo X

“Professione di psicologo”, art. 50 comma V, ai sensi del quale “Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56”;-----  
 - Vista la domanda di annotazione come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi del Lazio, presentata dai seguenti iscritti:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Numero iscrizione	Scuola di specializzazione	Università	Specializzazione	Data conseguimento
ALESSANDRI A	CLAUDIA NADIA	02/06/1975	MILANO	10671	CENTRO TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000)			27/01/2007
BRUNO	ELISABETTA LUCIA	16/08/1988	ROMA	20985	ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE			11/07/2019
BUSSOTTI	BARBARA	13/12/1968	PIOMBINO	6169	SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994)			06/03/2006
CAPOBIANCO	MARIANNA	15/09/1980	FORMIA	15335	SIG SOCIETA' ITALIANA GESTALT (D.M. 31/12/1993)			03/07/2015
CASULA	SILVIA	01/04/1984	LANUSEI	20215	P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008)			16/07/2019
COCCOLI	MARGHERITA	01/05/1987	ROMA	20220	CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994)			16/07/2019

					ISPPREF - IST. PSICOLOGIA E PSICOT. RELAZIONALE E FAM. NA			06/02/2 019
D'AMANTE	CHIARA	3	MARINO	14096				
		10/11/197						
DE BIASE	SILVIA	0	ALBANO LAZIALE	20104	ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998)			24/06/2 019
		15/11/198						
DE MARTINO	DONATA	4	VICO EQUENSE	20036	ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA			08/07/2 019
		09/05/198						
DE ROSSI	MARINA	0	TERRACIN A	19223	SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998)			21/06/2 019
		28/04/196						
DE SANTIS	VALENTI NA	5	CIVITAVE CCHIA	21203	ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA			08/07/2 019
		28/06/198						
DI GIUSEPPE	FRANCES CO	7	TERAMO	21613	ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005)			13/07/2 019
		08/04/198						
FACCHINI	FABIANA	2	ROMA	20736	SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002)			27/06/2 019
		20/01/198						
FOLINO	FORTUNA TA	4	CATANZA RO	10111		UNIVER SITA' DEGLI	Psicologia della salute	16/11/2 005
		21/11/197						

						STUDI DI ROMA LA SAPIEN ZA		
FORMICA	ROBERTA	07/11/1987	ROMA	21230	APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993)			27/06/2019
FREZZA	GIOVANN A	21/01/1984	NAPOLI	19430	SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001)			09/07/2019
GALLIGANI	CECILIA	30/06/1980	PISA	19431	SIPSI- SCUOLA INT. DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE (D.D. 12/02/2002)			11/01/2019
GARIBALDO	SARA	28/03/1986	BAGNO A RIPOLI	21239	APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993)			27/06/2019
GIACCHETTI	VALENTI NA	29/01/1970	ROMA	8840	SPS - STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007)			20/12/2013
GIORIO	PAOLA	03/09/1982	CATANZA RO	20337	HUMANITAS - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005)			19/07/2019

LAURI	SERENA	1	ROMA	18858	SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001)			09/07/2019
MELPIGNANO	SABRINA	4	TERRACINA	18761	SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTORE			07/03/2015
NIBBIO	GIOIA	4	MOTTA DI LIVENZA	20939	ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994)			23/07/2019
NICOSIA	MARIA CARMELA	0	PATERNO'	21477	COIRAG - CONF. ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI (D.M. 31/12/1993)			22/03/2019
NOTARNICOLA	FABIANA	5	VEGLIE	11710	CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994)			16/07/2019
PALA	ALBERTO	5	ROMA	21307		UNIVERSITA' PONTIFICIA SALESIANA	Psicologia clinica	22/06/2019
PAVONE	CAROLA	8	FORMIA	21025	ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE			09/07/2019

					COMPORAMENTA LI (D.M. 16/11/2000)		
PETRACCA	CHIARA	17/04/198 7	MATERA	20629	ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D. 02/11/2005)		13/07/2 019
PETRONA BAVIERA E CONCA	RACHELE	28/02/196 3	TRAPANI	20754	Centro Logos Scuola Specializzazione Analisi Transazionale Psicodinamica ((D.D. 12/10/07)		19/07/2 019
POTA	CARLA	07/11/196 7	NAPOLI	15650	CIPSPSIA - CENTRO ITALIANO DI PSICOTER. PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (D.M. 16/11/2000)		05/07/2 019
TANI	NEFER	24/04/198 5	ROMA	20501	SIPRE - SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA RELAZIONE (D.D. 29/01/2001)		09/07/2 019
VOLPICELLI	ORIANA	03/01/198 5	NAPOLI	20973	ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998)		15/03/2 019
ZONZO	FRANCES CA	09/03/198 7	ROMA	20204	ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA		01/07/2 019

- Vista la documentazione prodotta dai dottori suindicati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; -----

- Ritenuti sussistenti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'annotazione come psicoterapeuti dei soggetti su indicati;

- Preso atto che successivamente alla ricezione delle domande di annotazione sopra citate non si sono tenute riunioni consiliari;

- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 9 Settembre 2019;

- ritenuto necessario procedere all'annotazione degli iscritti sopra generalizzati al fine di rispettare il termine di cui all'art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;

- Ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito alle suindicate istanze,

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

1- di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati;

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente

Dott. Nicola Piccinini

### **Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione testo Psicologia etica e diritto**

Il Vice Presidente presenta il punto e all'esito della presentazione il dott. Deminicis propone di prevedere due borse di studio una delle quali interamente a carico del Consiglio, sempre in memoria del dott. Morozzo.

La Cons. Giannini informa il Consiglio che la casa editrice Angeli ha richiesto di organizzare un evento di presentazione congiunta.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- Visto, altresì, l'art. 12, comma II, lett. h) e lett. i) della medesima Legge, in base ai quali il Consiglio rispettivamente "vigila per la tutela del titolo



professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione" e "adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27"; ----

- Visto il vigente Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Vista la delibera n. 31 del 25/02/2014 con la quale è stata istituita, sino a fine mandato, la Commissione Deontologica nominando, quale Coordinatore, il Vice presidente dott. Pietro Stampa;-----
- Vista la delibera n. 71 del 17/03/2014 con la quale è stata formalizzata la composizione della Commissione Deontologica e condiviso il progetto di lavoro della Commissione Deontologica;
- Viste le delibere nn. 71 del 17/03/2014, 537 del 23/10/2017, n. 538 del 23/10/2017 e 378 del 18/06/2018 che hanno determinato l'attuale composizione della Commissione Deontologica; -----
- Vista la bozza della copertina del testo "Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti" recante la dicitura "Ordine degli Psicologi del Lazio - Commissione Deontologica", nonché l'indice dei capitoli;
- Sentito il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Stampa, sul lavoro effettuato ai fini della stesura e della pubblicazione del volume sopra citato;
- Preso atto della congruità dei contenuti del testo al Progetto di Lavoro presentato in sede consiliare nella seduta del 17 marzo 2014;
- Ritenuto opportuno destinare i proventi della commercializzazione del volume a iniziative di studio/ricerca in memoria del dott. Franco Morozzo della Rocca, già consulente della Commissione Deontologica, recentemente scomparso;
- Rilevata l'opportunità di dare mandato al Vice - Presidente e Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, e alla Consigliera Annamaria Giannini di curare i rapporti con la Casa editrice Franco Angeli ai fini della pubblicazione del volume in oggetto, nonché

della definizione e destinazione dei proventi derivanti dalla pubblicazione stessa, in osservanza della volontà precedentemente espressa;

- Atteso che il dottor Stampa e la professoressa Giannini relazioneranno al Consiglio in merito alla definizione di dettaglio dell'iniziativa e all'accordo precontrattuale raggiunto ai fini dell'approvazione degli stessi;

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 398 -19)

per i motivi di cui in premessa:-----

- di approvare la copertina del testo "Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti" recante la dicitura "Ordine degli Psicologi del Lazio - Commissione Deontologica";

- di approvare l'indice del testo "Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti";

- di dare mandato al Vice - Presidente e Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, e alla Consigliera Annamaria Giannini di curare i rapporti con la Casa editrice Franco Angeli ai fini della pubblicazione del volume in oggetto, nonché della definizione e destinazione dei proventi derivanti dalla pubblicazione stessa.

**Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito a vademecum elezioni CNOP**

Alle ore 10:49 esce il Cons. Pelusi.

Il Presidente informa il Consiglio in merito al documento in esame adottato dall'Ordine Nazionale e i membri del Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Senes, Piccinini) prendono atto delle disposizioni presenti nel suddetto documento.

Alle 10.50 rientra il Cons. Pelusi -----.

Alle 10:52 esce il Cons. De Dominicis. -----

**Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale Penale di Roma**

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto, in particolare, l'art. 12, II comma lett. g) della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in base al quale il Consiglio Regionale "designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti";
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale";
- Vista la nota prot. n. 5982 del 23/07/2019 con la quale il Tribunale penale di Roma ha comunicato la convocazione per la riunione del Comitato per la formazione dell'Albo CTU, presso il Tribunale di Roma che si terrà il giorno del 11 ottobre 2019; -----
- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Roma l'Ordine degli Psicologi del Lazio deve indicare il nominativo di un proprio rappresentante per la partecipazione alla suddetta adunanza;
- vista la delibera n. 266 del 22.09.2014, con la quale il Consiglio ha deciso di istituire un Gruppo che possa occuparsi, in rappresentanza del Consiglio, della materia attinente alla Psicologia forense;
- visto il curriculum vitae della dottoressa Viola Poggini, indicata dalla Coordinatrice del sopra indicato gruppo, dott.ssa Marilena Mazzolini (6249 del 15/09/2014);
- preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;
- ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante per la suddetta riunione del Comitato, in virtù della sua comprovata

esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate competenze professionali;

- rilevato che l'ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 399 -19)

per i motivi di cui in premessa:-----

- di designare la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell'Albo CTU, presso il Tribunale di Roma che si terrà il giorno del 11 ottobre 2019.

- di corrispondere alla dott.ssa Viola Poggini per la suddetta riunione, un gettone di euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

**Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale ordinario di Civitavecchia**

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

- Visto, in particolare, l'art. 12, II comma lett. g) della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in base al quale il Consiglio Regionale "designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti";

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale";

- Vista la nota prot. n. 6430 del 02/09/2019 con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha comunicato la convocazione per la riunione del Comitato

per la formazione dell'Albo CTU, presso il Tribunale di Civitavecchia che si terrà il giorno del 2 ottobre 2019; -----

- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Frosinone l'Ordine degli Psicologi del Lazio deve indicare il nominativo di un proprio rappresentante per la partecipazione alla suddetta adunanza;

- Vista la delibera n. 266 del 22.09.2014, con la quale il Consiglio ha deciso di istituire un Gruppo che possa occuparsi, in rappresentanza del Consiglio, della materia attinente alla Psicologia forense;

- Visto il curriculum vitae della dottoressa Cristina Vannacci, indicata dalla Coordinatrice del sopra indicato gruppo, dott.ssa Marilena Mazzolini;-----

- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;

- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante per la suddetta riunione del Comitato, in virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate competenze professionali;

- Rilevato che l'ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

-----delibera (n. 400-19)

per i motivi di cui in premessa:-----

- di designare la dott.ssa Cristina Vannacci quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell'Albo CTU, presso il Tribunale di Civitavecchia che si terrà il giorno del 2 ottobre 2019.

- di corrispondere alla dott.ssa Cristina Vannacci, per la suddetta riunione, un gettone di euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Alle ore 11:00 rientra Cons. De Dominicis. -----

**Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a stipula Protocollo Operativo con Assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale**

Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher e al Cons. tesoriere, dott. Federico Conte, al fine di presentare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l'art. 1, comma I secondo il quale "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità";-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";-----

- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all'art. 6 comma II, lett. m), sulla base del quale il Consiglio "promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;-----

- Visto l'art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano "per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità";

- Considerato che tra le priorità dell'Ordine rientra la promozione del benessere psico-sociale presso la società civile, nell'ambito dei diversi

contesti professionali e formativi, anche mediante percorsi di collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la territorialità di riferimento;-----

- Vista la delibera n. 362 del 12 giugno 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro con Roma Capitale per il perseguimento delle finalità ivi indicate;-----

- Visto l'accordo Quadro con Roma Capitale;-----

- Vista la nota (prot. n. 5888 del 19/07/2019) avente ad oggetto "richiesta urgente di collaborazione", trasmessa dall'Assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, concernente gli sviluppi dello sgombero dell'immobile occupato di via Cardinal Capranica; -----

- Vista la delibera presidenziale n. 66 del 19/07/2019 con la quale è stata accolta la succitata richiesta ed è stata contestualmente individuata la Cons. Viviana Langher quale rappresentante dell'Ordine per l'iniziativa; ---

- Atteso che la Cons. Viviana Langher è quindi intervenuta per conto dell'Ordine degli Psicologi nei giorni dello sgombero dell'immobile occupato di via Cardinal Capranica al fine di poter "realizzare, nel minor tempo possibile, una valutazione complessiva sul piano psicologico delle singole persone e dei nuclei familiari";-----

- Letto il report redatto dalla Cons. Viviana Langher in merito allo sgombero dell'immobile occupato di via Cardinal Capranica; -----

- Atteso che nella medesima nota (prot. n. 5888 del 19/07/2019) si evidenzia l'opportunità di procedere con la stipula di un Protocollo Operativo "finalizzato allo sviluppo di linee guida da utilizzare in occasione di attività di liberazione di immobili, in particolare nel caso in cui le operazioni di sgombero prevedano la presenza di persone di minore età";--

- Ravvisata l'opportunità di procedere alla stipula del citato Protocollo Operativo con l'Assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale per le finalità di cui al punto precedente;-----

- Ravvisata l'opportunità di prevedere un budget massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi-----

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, La Prova, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ----

-----delibera (n. 401-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo Operativo con l'Assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale "finalizzato allo sviluppo di linee guida da utilizzare in occasione di attività di liberazione di immobili, in particolare nel caso in cui le operazioni di sgombero prevedano la presenza di persone di minore età" ; -

- di individuare come referenti dell'Ordine per la suddetta iniziativa il Cons. Tesoriere Federico Conte e la Cons. Viviana Langher;-----

- di demandare al Presidente, unitamente ai referenti succitati, gli adempimenti relativi alla definizione della suddetta iniziativa;-----

- di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell'Ordine; -----

- di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell'iniziativa sopra menzionata, pari a € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi. -----

Le procedure per l'acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e s.m.i.

**Si passa al punto 12 bis all'o.d.g.: Discussione in merito ad individuazione rappresentante Ordine nella riunione del Comitato albo e periti Tribunale ordinario di Velletri**

-----Il Consiglio-----



- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- Visto, in particolare, l’art. 12, II comma lett. g) della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in base al quale il Consiglio Regionale “designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti”;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale”;
- Vista la nota prot. n. 6459 del 04/09/2019 con la quale il Tribunale di Velletri ha comunicato la convocazione per la riunione del Comitato per la formazione dell’Albo dei CTU e Periti, presso il Tribunale Ordinario di Velletri che si terrà il giorno del 25 settembre 2019; -----
- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Velletri, l’Ordine degli Psicologi del Lazio è invitato ad indicare il nominativo di un proprio rappresentante per la partecipazione alla suddetta adunanza;
- Vista la delibera n. 266 del 22.09.2014, con la quale il Consiglio ha deciso di istituire un Gruppo che possa occuparsi, in rappresentanza del Consiglio, della materia attinente alla Psicologia forense;
- Visto il curriculum vitae della dottoressa Fabiana Fossati, indicata dalla Coordinatrice del sopra indicato gruppo, dottoressa Marilena Mazzolini (prot. n. 6511 del 06/09/2019);
- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;
- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa quale rappresentante per la suddetta riunione del Comitato, in virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate competenze professionali;
- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----

-----delibera (n. 402-19)

per i motivi di cui in premessa:-----

- di designare la dottoressa Fabiana Fossati quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione dell'Albo CTU, presso il Tribunale di Velletri che si terrà il giorno del 25 settembre 2019.

- di corrispondere alla dottoressa Fabiana Fossati, per la suddetta riunione, un gettone di euro 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

**Si passa al punto 12 ter all'o.d.g.: Discussione in merito a determinazione budget per elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio**

Il Presidente cede la parola al Cons. tesoriere, dott. Federico Conte, al fine di presentare il punto in questione.

Alle ore 11:15 esce la Cons. Langher.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

-Visto, in particolare, l'art. 20, I comma della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 il quale statuisce che "Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno";

-Visti, in particolare, gli artt. 20, 21, 22, 23 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo" che disciplinano le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine;

-Vista la legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute."

-Visto il D.P.R. 25.10.2005 n. 221 “Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.”;

-Visti, in particolare gli artt. 1 e 3 del Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di psicologo”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 i quali disciplinano le procedure elettorali indicando a tal fine tutti gli adempimenti a carico del Consiglio dell’Ordine;

- Vista la delibera n. 41 del 19 luglio 2019 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi con la quale “al fine di permettere un corretto e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali e Nazionale dell’Ordine degli Psicologi” è stato approvato il vademecum per il rinnovo dei Consigli territoriali dell’Ordine;

- Vista la deliberazione di data odierna con la quale è stato recepito il suddetto vademecum;

- Considerato che gli oneri economici per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico del Consiglio territoriale dell’Ordine;

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; -----

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e s.m.i.;-----

- Ravvisata l'opportunità di fissare, sin d'ora, un costo massimo complessivo per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) onnicomprensivi, al fine di avviare gli adempimenti organizzativi necessari;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso

con voto all'unanimità dei presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)-----

-----delibera (n. 403-19)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

-di stabilire quale limite massimo di spesa per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) onnicomprensivi.

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri specificati in premessa, nonché dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104 e s.m.i.

**Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione in merito a presentazione attività dei GDL e delle Commissioni dell'Ordine -----**

Alle ore 11:19 esce la Consigliera Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, le sue funzioni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, vengono assolte dal Cons. David Pelusi.

Il Presidente dà avvio alla presentazione dei risultati conseguiti dai Gdl e dalle Commissioni dell'Ordine nel corso di questi sei anni di mandato istituzionale. Viene fatta entrata in sala la Coordinatrice del Network territoriale, dott.ssa Andronico alla quale il Presidente cede la parola per la presentazione delle attività del Gruppo di Lavoro. La dott.ssa Andronico procede illustrando le slide elaborate.

Alle ore 11:23 entra la Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi. Alle ore 11:23 esce il Cons. De Dominicis. Alle ore 11:24 entra la dott.ssa Langher.

Alle ore 11:24 esce il Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte. Alle ore 11:33 entra il Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte. Alle ore 11:34 entra il Cons. De Dominicis. Alle ore 11:36 escono il Presidente, Nicola Piccinini, la Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi e il Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte, ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del su citato Regolamento, il Vice- Presidente, dott. Pietro Stampa assume il ruolo di Presidente f.f. ed il Cons. Pelusi quelle di Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente f.f., dott. Stampa, cede la parola alla Cons. La Prova, coordinatrice del GDL Psicologia e scuola che presenta le attività svolte dal suddetto gruppo di lavoro, illustrando le slide elaborate.

Alle ore 11:38 entra il Presidente, dott. Nicola Piccinini. Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Francesca Mastrantonio, coordinatrice del GDL formazione e qualità in psicoterapia, presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate. All'esito della presentazione Il Presidente invita i coordinatori dei GdL presenti ad entrare in sala e seguendo l'ordine prestabilito di presentazione cede la parola alla dott.ssa Ricci, coordinatrice del GDL violenza nelle relazioni intime, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro, illustrando le slide elaborate.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirta Mattina, coordinatrice del GDL Psicologia Perinatale, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Alle ore 12:45 entrano la Cons. Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, e il Cons. Tesoriere, dott. Federico Conte.

Alle ore 12:47 esce il Cons. Senes.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mara Lastretti, coordinatrice dell'Osservatorio Psicologia in Cronicità, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Alle ore 13:01 esce la Cons. La Prova.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Marilena Mazzolini, coordinatrice del GDL Psicologia Forense, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Alle ore 13:22 il Presidente dispone una pausa per il pranzo.

La seduta del Consiglio riprende, dopo la pausa pranzo, alle ore 13:51.

Alle ore 13:52 esce il Cons. De Dominicis.

Alle ore 13:53 entra il Cons. Senes.

Il Presidente cede la parola al dott. Marco Vitiello, coordinatore del GDL Psicologia del Lavoro, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Paola Medde, coordinatrice del GDL Psicologia ed Alimentazione, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Cinzia Correale, coordinatrice del Network Interventi Assistiti con gli animali, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Luana Morgilli, componente del GDL Psicologia dello Sport, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola al dott. Umberto di Toppa, coordinatore del GDL Psicologia Interventi domiciliari, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola alla Cons. Langher, coordinatrice della Commissione Università, che presenta le attività svolte dalla suddetta Commissione.

Il Presidente cede la parola al Vice – Presidente, Cons. Stampa, coordinatore della Commissione deontologica, che presenta le attività svolte dalla suddetta Commissione illustrando le slide preparate.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Monia Belletti, coordinatrice del Gdl cure palliative e terapie del dolore, che presenta le attività svolte dal suddetto Gruppo di lavoro illustrando le slide preparate.

Il Presidente propone di rimandare alla prossima seduta utile le presentazioni dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni mancanti. Il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti approva (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, LaSelva, Langher, Mancini, Senes, Pelusi, Piccinini).

Alle ore 16:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.-----

Il Consiglio con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, LaSelva, Langher, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini)

demanda l'approvazione del verbale dell'odierna seduta alla prima riunione utile.-----

Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI-----